



SIPROIMI

Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

SERVIZIO CENTRALE -

SIPROIMI -

VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Emersione e procedura d'asilo

Profili applicativi



EmerSIONE dei rapporti di lavoro 2020

Analisi Statistica delle domande - Dati Aggiornati alle ore 20:00 del 30 giugno 2020

Totale Domande Inviato	
69.721	
<i>EmerSIONe Lavoro Subordinato</i>	
Moduli per Lavoro Subordinato	% Sul totale delle domande inviate
8.310	12%
<i>EmerSIONe Lavoro Domestico</i>	
Moduli per Lavoro Domestico	% Sul totale delle domande inviate
61.411	88%

Totale Domande in bozza	
10.645	
<i>EmerSIONe Lavoro Subordinato</i>	
Moduli per Lavoro Subordinato	% Sul totale delle domande in bozza
2.529	24%
<i>EmerSIONe Lavoro Domestico</i>	
Moduli per Lavoro Domestico	% Sul totale delle domande in bozza
8.116	76%

Non si tratta di un “click day”

Al 10 luglio i dati del Ministero dell'interno riportano che le istanze di regolarizzazione presentate sono 93.371, di cui 11.697 per lavoro subordinato e 81.674 per lavoro domestico. Sono 11.021 le domande in corso di ultimazione. Altre 4.386 arrivano dal canale gestito dalle Poste.



Tempi di presentazione della domanda di regolarizzazione

La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 7,00 fino alle ore 22, 00 dal 1° GIUGNO al 15 AGOSTO 2020 con le modalità stabilite con **decreto interministeriale del 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale - n.137 del 29 maggio 2020**



A quali settori di attività si applicano le disposizioni in oggetto

Le disposizioni in tema di emersione si applicano esclusivamente ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.



Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e **favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno** previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri (**art 103 co 1**)



Domanda di regolarizzazione

La domanda di regolarizzazione può essere presentata **dal datore di lavoro**

- italiano;
- comunitario;
- extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
- extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, che **intende concludere un contratto di lavoro** con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la **sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare** in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

Lavoratori stranieri (art 103 co 1)

Non tutti i cittadini stranieri sono interessati, condizione necessaria **i cittadini stranieri interessati** devono:

- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- o aver soggiornato in Italia prima della data dell' 8 marzo 2020, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell'ingresso in Italia all'Autorità di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
- o documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.



- **Per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati si intendono coloro che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.**
- A titolo esemplificativo al fine di documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, le seguenti documentazioni **consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale (a titolo esemplificativo) :** **certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato** (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l'ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

Tale documentazione dovrà essere esibita in convocazione allo sportello unico

Circolare del Ministero dell'interno, dipartimento libertà civili e immigrazione del 30 maggio 2020, faq 19 Min. Int,



Il datore di lavoro ai sensi dell'art 103 co 1 presenta la domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1 per assumere per la prima volta un lavoratore cittadino extracomunitario già presente in Italia o regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare che già esiste instaurato con un lavoratore cittadino extracomunitario

Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero dell'Interno

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>

L'accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell'identità digitale). Il ministero ha chiarito che **Chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà essere esibita allo Sportello Unico (faq n.13).**



Procedura di regolarizzazione art.103 co.1

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di presenza e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (co 15).

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL REDDITO E DOCUMENTAZIONE IDONEA DEL DATORE DI LAVORO

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 27 maggio 2020, e pubblicato sulla G.U. serie generale n. 137 del 29 maggio 2020, **sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del contratto di lavoro, la documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti**, le modalità per lo svolgimento delle procedure e per il pagamento del contributo forfettario



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL REDDITO E DOCUMENTAZIONE IDONEA DEL DATORE DI LAVORO

sic art .103 co.5 testualmente dispone *Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.*

*Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 **la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa;***



I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei settori **dell'agricoltura, dell'allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse** consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a **30.000** euro annui.

• **Per il lavoro domestico il reddito non deve essere inferiore a 20.000, euro** se il **nucleo familiare** è composto da un solo soggetto percettore di **reddito**, a **27.000,00 euro** in caso di **nucleo familiare** inteso come **famiglia anagrafica** composta da **più soggetti conviventi**. Il **coniuge e i parenti entro il secondo** grado possono **concorrere** alla determinazione del **reddito anche se non conviventi**.

La **verifica** dei requisiti **reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza**, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.



Richiedenti protezione internazionale e procedura di emersione

Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale prima dell'8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche:

- i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza),
- i denegati ricorrenti,
- gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido,
- gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell'art.103),
- i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale....).



Inammissibilità della procedura

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro (si veda co 8) **che risulti condannato**, negli ultimi cinque anni, **anche con sentenza non definitiva**, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12**, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Rigetto dell'istanza del datore di lavoro

Sono altresì **rigettate le istanze presentate** dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.

Possono richiedere la regolarizzazione i cittadini stranieri (art 103 co.2)

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, **i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno**, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. (art. 103 co.2)



Domande di regolarizzazione

Le domande di regolarizzazione degli **stranieri titolari di un permesso di soggiorno al 31.10.2019** devono essere presentate in Questura.

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l'apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall'interessato

L'onere del servizio è fissato a 30€.



Procedura ai sensi dell'art.103 co.2

All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente sul territorio dello Stato - fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività previsti dalla norma, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (co.16).



Procedura di emersione- permesso di soggiorno temporaneo

Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, il comma 2 della disposizione normativa in esame consente ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell' 8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, **di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo sul territorio nazionale, della durata di sei mesi, convertibile per motivi di lavoro se nel termine della sua durata il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori già specificati.



Alla scadenza del permesso temporaneo

Prima della scadenza del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino immigrato può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro solo se sono presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- Il cittadino immigrato può comprovare di aver svolto, nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, attività lavorativa in uno dei seguenti settori:
 - **agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;**
 - **assistenza alla persona** per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
 - **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare.
- Il cittadino immigrato può esibire un contratto di lavoro subordinato

Permesso di soggiorno e attività lavorativa

Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa; pertanto non soltanto all'interno dei settori indicati all'art.103, comma 3 *Faq 16 Min. Interno*

Se il lavoratore perde il posto di lavoro, può iscriversi al centro per l'impiego e richiedere il permesso per attesa occupazione.



Divieto per i lavoratori

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

- a) che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 – commi 1 e 2, lett. c) del D.Lgs. 286/98, e dell'art. 3 del D.L.144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;



- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.

LAVORATORI ITALIANI, COMUNITARI E REGOLARIZZAZIONE

La procedura di regolarizzazione può riguardare i lavoratori italiani e comunitari e in tal caso riguarda la sola dichiarazione di sussistenza di un lavoro irregolare, tuttora in corso, **e si svolge presso l'INPS.**

La domanda va inviata all'I.N.P.S. **se il datore di lavoro vuole impiegare lavoratori** che sono cittadini italiani o cittadini UE.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande sono presentate esclusivamente con modalità telematiche a questo indirizzo:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53757#h3heading3>



Costi

- **500 euro a carico del datore di lavoro** per ogni lavoratore regolarizzato, a copertura degli oneri connessi alla procedura di emersione (ipotesi art. 103 co.1)

Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto, potrà essere effettuato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della stipula del contratto di soggiorno, atteso che l'importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, non ancora adottato



Costi per il datore di lavoro

Il versamento del contributo forfettario di **500 euro per ciascun lavoratore** deve essere effettuato **prima** della presentazione della domanda, utilizzando il “**modello F24** con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del ministero dell’interno, tra i documenti che devono essere presentati, per ciascun lavoratore deve essere indicato anche il **codice fiscale**, ovvero, in mancanza, il numero del **passaporto** o di **altro documento equipollente del lavoratore** quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine.

Le somme versate non sono ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.

(circolare emersione Min.Interno 30 maggio 2020)



Costi per il lavoratore straniero

- **130 euro sono a carico del lavoratore straniero** con permesso scaduto (ipotesi 103 co.2)

Il mancato pagamento del contributo forfettario determina **l'inammissibilità della domanda.**



Sospensione procedimenti amministrativi e penali

Sospensione dei procedimenti e loro esito. Dal 19 maggio 2020 fino alla definizione delle istanze di emersione presentate, rimangono sospesi:

- nei confronti del datore di lavoro i procedimenti penali e amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) **riconducibili all'impiego irregolare dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione**; non sono sospesi i procedimenti penali in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- nei confronti del cittadino straniero i procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'ingresso ed al soggiorno illegale sul territorio nazionale: restano esclusi dalla sospensione i procedimenti aventi ad oggetto gli illeciti di cui all'art. 12 T.U.



Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi

Secondo quanto disposto dallo stesso decreto legge n.34/2020, fino alla conclusione delle procedure di emersione e regolarizzazione sono sospesi alcuni procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.

La sospensione dei procedimenti **cessa** se non viene presentata l'istanza di emersione oppure se la stessa si conclude con un rigetto o un'archiviazione.



Sottoscrizione del contratto ed estinzione dei reati e illeciti amministrativi

Nei casi di cui all'art.103 co.1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, **l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11** (ovvero lettera a) *per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.*).



Sottoscrizione del contratto ed estinzione dei reati e illeciti amministrativi

Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a) (*ovvero lettera a- per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale*).



Sottoscrizione del contratto ed estinzione dei reati e illeciti amministrativi

Nei casi di cui all'art. 103 co.2, **l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11** (ovvero i *procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.*)
consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

<https://www.interno.gov.it/it/faq-emersione-dei-rapporti-lavoro>

La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 7,00 fino alle ore 22,00 dal 1° GIUGNO al 15 AGOSTO 2020 con le modalità stabilite con decreto interministeriale del 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale - n.137 del 29 maggio 2020.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020** (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” / “Rilancio”) Articolo 103 (“Emersione dei rapporti di lavoro).
- **Decreto inter-ministeriale del 27 maggio 2020** (“Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”).
- **Decreto Legge n.52 del 16 giugno 2020** (“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”).
- Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2020 (indicazioni operative)
- Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2020 (indicazioni operative)
- Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno del 5 giugno 2020 (precisazioni sulla tipologia di rapporti di lavoro che possono essere oggetto di regolarizzazione)
- Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2020 (linee di indirizzo sulla compatibilità tra emersione e richiesta di asilo)



***tutte le slide e i video dei seminari
nella
WEBINAR GALLERY SIPROIMI***

www.siproimi.it/webinar

***GRAZIE
PER L'ATTENZIONE***

CONTATTI SIPROIMI



www.siproimi.it



facebook cittalia



[@sprar_siproimi](https://twitter.com/sprar_siproimi)



**info@serviziocentrale.it
comunicazione@cittalia.it**